



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

**Audizione informale di Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) nell'ambito dell'esame, in sede referente delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei Deputati, del disegno di legge C. 2184, di conversione in legge del decreto-legge del 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Il decreto che è in conversione alle Camere unisce interventi molto diversi tra loro, anche con articoli puntuali per risolvere situazione di "emergenza".

Come si evince dal Servizio Studi della Camera, Il provvedimento, composto da 10 articoli per un totale di 34 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti: 1) fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture; 2) introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito al secondo Punto, ovvero il PNRR, Uncem può evidenziare alcune necessità che al momento non sono contemplate nel Decreto, ma che andrebbero risolte con opportuni emendamenti nel corso della conversione parlamentare:

1. I Comuni beneficiari di risorse PNRR si trovano oggi a dover anticipare ingenti somme, risorse economiche delle quali non dispongono e che arriveranno solo dopo mesi dall'avvio dei lavori, creando particolare sofferenza finanziaria nei Comuni. Uncem richiede la massima attenzione su questo aspetto, risolvibile tramite un fondo rotativo per le anticipazioni e per la cassa, predisposto ad esempio dal MEF con Cassa Depositi e Prestiti.
2. La carenza di personale negli Enti locali viene parzialmente risolta da assunzioni a tempo determinato (formula non congeniale a un sistema istituzionale che continua a perdere personale e che, se lo assume, lo deve poter mantenere a tempo indeterminato)
3. È ancora in grande misura assente, da agevolare anche in sede legislativa, un collegamento visibile tra componenti del PNRR e scelte di destinazione dei fondi regionali e nazionali della coesione e dello sviluppo rurale, quando invece questa continuità sarebbe necessaria per l'utilizzo efficace di risorse pubbliche, ingenti, per investimenti.
4. L'aumento di prezzi dei materiali e dei prodotti energetici non ha consentito a molteplici Enti beneficiari di risorse PNRR e PNC di avviare nei tempi previsti le opere finanziate. Anche questo elemento deve essere oggetto di opportuni stanziamenti di risorse a completamento delle misure e delle componenti PNRR.
5. L'implementazione di Regis per i Comuni e per tutti gli Enti locali resta complicata non certo per volontà o mancanze dei singoli Enti, ma per la complessità della piattaforma, la ridondanza delle richieste, la fragilità informatica del sistema stesso, che richiede una netta semplificazione operativa e burocratica.



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

Uncem propone inoltre alcuni emendamenti all'attuale testo, che sono volti a intervenire su alcune "emergenze" del sistema istituzionale.

**(Disposizioni per le funzioni fondamentali dei piccoli comuni  
e dei Segretari comunali)**

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.»

**Relazione illustrativa**

La proposta mira a rendere stabile la facoltà per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, di avvalersi di un vice segretario reggente, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di tralicci in zone montane)**

1. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.»

**Relazione illustrativa**

L'emendamento incrementa lo stanziamento del fondo istituito con la Legge di Bilancio 2020, destinato alla realizzazione di tralicci per la telefonia mobile in aree montane, che sono le più colpite dal divario digitale. Il fondo iniziale di 1,5 milioni di euro, insufficiente per affrontare in maniera strutturale questo problema, è pertanto rifinanziato con una dotazione pari a 20 milioni di euro. Si supportano le Regioni che presentano piani per la costruzione di tralicci pubblici nelle aree montane, facilitando l'accesso ai servizi di telecomunicazione nelle zone prive di copertura. La possibilità di derogare ai vincoli ambientali è necessaria per superare la complessità burocratica e consentire un'installazione strategica in luoghi che offrono la miglior copertura possibile, ovvero crinali e sommità montane, garantendo così una maggiore efficacia dell'intervento pubblico.